

Legge regionale n. 10 del 14 marzo 2024

Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio

Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, disciplina la movimentazione e il pascolo di animali da allevamento nel territorio della Regione Calabria al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili, tutelare le proprietà pubbliche e private e preservare il benessere degli animali.

Art. 2 Identificazione.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. Gli animali di cui all'articolo 1 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).

Art. 3 Documentazione di accompagnamento.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 134/2022, gli animali che per ragioni di pascolo o transumanza sono trasportati con automezzo sono muniti di documento di accompagnamento, sul quale è riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.

2. Copia del documento di cui al comma 1 è consegnata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.

Art. 4 Delimitazioni di terreni per scopi di pascolo.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. L'esistenza di una recinzione per scopi di pascolo è comunicata al Comune mediante l'apposito modello di recinzione per pascolo (di seguito "modello RP"), allegando idoneo titolo di conduzione del terreno.

2. La realizzazione delle recinzioni avviene previo invio al Comune del modello RP, allegando idoneo titolo di conduzione del terreno nel rispetto della normativa vigente.

3. Sono autorizzate mediante la presente regolamentazione locale le installazioni di recinzioni a uso pascolo lungo la testa degli argini dei corsi d'acqua ai sensi della lettera f) dell'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

4. I conduttori che sono anche proprietari dei terreni recintati o da recintare per scopi di pascolo sono esonerati da quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 5 Uso di fabbricati per stalla o ricovero animali.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. I fabbricati utilizzati come stalle o ricovero temporaneo di animali devono avere idonea autorizzazione, concessione o altra formalità prevista dalla legislazione urbanistica che ne consenta l'uso per tale destinazione.

Art. 6 Divieti e limiti al pascolo.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. Nel territorio boscato della Regione Calabria il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:
 - a) per un periodo di dieci anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
 - b) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
 - c) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;
 - d) agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il dipartimento regionale competente per materia può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione e in turni di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento. Il dipartimento regionale competente può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni e in turni di riposo.
4. Il pascolo sui terreni del demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita concessione rilasciata da Azienda Calabria Verde nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10.
5. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 7 Controlli.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme contenute dalla presente legge sono effettuati dai vigili urbani, dagli altri agenti e dipendenti comunali, dal personale preposto dalle aziende sanitarie, nonché dalle altre forze dell'ordine competenti, secondo i rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
2. I controlli possono essere eseguiti d'ufficio, su espressa denuncia o anche su semplice e informale segnalazione.

3. Al fine di acquisire segnalazione di abusi e violazioni della presente legge, i Comuni e le aziende sanitarie attivano un indirizzo di posta elettronica destinata a tali segnalazioni da pubblicare sul sito istituzionale.

Art. 8 Sanzioni.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 6 comporta l'applicazione, nei confronti del trasgressore, della sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 300,00 a 1.000,00 euro e la violazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. I soggetti incaricati del controllo, ai sensi della normativa vigente, procedono all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, qualora il trasgressore non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione. In caso di reiterazione delle violazioni l'importo della sanzione è raddoppiato.
4. I proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione degli articoli 4, 5 e 9 sono versati al Comune nel cui territorio si è verificata la violazione.

Art. 9 Norme transitorie.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conduttori di terreni utilizzati per il pascolo devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Trascorso infruttuosamente tale periodo, sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 8.

Art. 10 Regolamento di attuazione.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione delle disposizioni ivi previste.
2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 si applica quanto previsto nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale (Norme regionali di salvaguardia - Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e dalla normativa vigente.

Art. 11 Clausola d'invarianza finanziaria.

In vigore dal 30 marzo 2024

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.